



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12/07/2018

Presiede: Il Vice Sindaco Balleari Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Piciocchi Pietro	Assessore	P
10	Serafini Elisa	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2018-139 LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI, DEI CENTRI BAMBINE E BAMBINI PRIVATI ACCREDITATI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI

Su proposta dell'Assessore alle Politiche educative e dell'istruzione, alle Politiche socio-sanitarie, Francesca Fassio;

Premesso che:

- Il D.Lgs. 65/2017 garantisce alle bambine ed ai bambini, dalla nascita fino a sei anni, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, nonché il superamento di disuguaglianze e barriere territoriali, economiche e culturali nell'ambito del Sistema integrato di educazione e istruzione.
- La legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 *“Promozione delle politiche per i minori e i giovani”*, all'art. 10, comma quattro, dispone che *“Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.”*
- Per il perseguimento dei suddetti obiettivi è prevista la progressiva istituzione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione, il quale, tra l'altro, promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, la qualità dell'offerta formativa e la messa in rete delle strutture educative, a titolarità pubblica e/o privata.

Considerato che:

- In attuazione della citata normativa e dei principi e delle finalità ad essa sottese, l'Amministrazione Comunale intende ampliare concretamente le risposte alle domande di erogazione di servizi educativi alle bambine ed ai bambini ricompresi nella fascia d'età tra 0 – 6 anni, ricorrendo, in particolare:
 - al convenzionamento dei nidi d'infanzia privati accreditati (per l'ambito 3/36 mesi);
 - al convenzionamento dei centri bambine e bambini privati accreditati (per la fascia 16/36 mesi); e, infine,
 - al convenzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetti privati (per la fascia d'età 3/6 anni);
- La stipula delle suddette convenzioni ha, già in passato, favorito lo scambio pedagogico, educativo e culturale tra servizi pubblici e privati, migliorando l'offerta formativa ed educativa proposta ai bambini ed alle loro famiglie.

Ritenuto opportuno:

- 1) Approvare nuove politiche in ordine alla realizzazione del Sistema educativo del Comune di Genova rivolto alla fascia d'età da 0 a 6 anni che pongano al centro del medesimo il bambino e la sua famiglia.
- 2) Confermare le politiche di consolidamento, sviluppo e razionalizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, prevedendo il convenzionamento di posti presso servizi educativi rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 6 anni, residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova, in possesso di ISEE non superiore a quello previsto per l'accesso alle tariffe agevolate nei servizi educativi comunali (ovvero non superiore ad euro 30.000,00).
- 3) Prevedere la partecipazione al sistema del convenzionamento dei nidi d'infanzia privati accreditati, dei centri bambine e bambini privati accreditati e delle scuole per l'infanzia private paritarie che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- ✓ autorizzazione al funzionamento in corso di validità;
 - ✓ per i nidi d'infanzia privati e per i centri bambine e bambini privati, accreditamento di cui alla D.G.R. 222/2015;
 - ✓ per le scuole per l'infanzia private paritarie, possesso dell'attestato di parità scolastica rilasciata dal MIUR;
 - ✓ possesso di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
 - ✓ possesso di progetto organizzativo, progetto gestionale e progetto educativo, annualmente aggiornato;
 - ✓ previsione di una tariffa mensile da applicare alle famiglie di importo non superiore a quanto praticato dal Comune di Genova per i servizi offerti in via diretta, comprensivo dei pasti.
- 4) Attuare un'opera di aggiornamento e revisione dell'odierno sistema di convenzionamento che tenga conto dell'attuale contesto sociale, demografico ed economico, dei recenti sviluppi normativi e garantisca trasparenza e parità di accesso.
- 5) Avviare, quindi, il nuovo sistema di convenzionamento, con previsione delle seguenti linee di indirizzo:
- ✓ pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione d'interesse nei confronti dei servizi educativi sopra citati che siano in possesso dei necessari requisiti ed interessati a far parte del Sistema di convenzionamento.
 - ✓ ripartizione, sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio, per ogni servizio parte del Sistema di convenzionamento, delle seguenti tre quote:
 - I) contributo per il "Sistema Educativo Cittadino" a sostegno delle spese di funzionamento del servizio ed individuato annualmente sulla base di un "indice di complessità educativa" che tenga conto dei seguenti parametri:
 - a) qualità organizzativa;
 - b) qualità strutturale;
 - c) relazioni con il territorio;
 - d) complessità educativa interna.

Tale contributo sarà riconosciuto a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti assegnati in convenzione e sarà articolato in una percentuale ricompresa tra il minimo del 10% ed il massimo del 40% del budget stanziato a bilancio. La quota verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale, prima dell'inizio dell'anno educativo, in relazione all'andamento della domanda rivolta dall'utenza ai servizi convenzionati.
 - II) Contributo, dal minimo del 50% del budget al massimo dell'80% del medesimo, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza al servizio in convenzione. La quota verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale, prima dell'inizio dell'anno educativo. La quota di compartecipazione verrà determinata in base all'applicazione dell'ISEE continuo in modo inversamente proporzionale, affinché a minore capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune. La predetta quota di compartecipazione non verrà erogata qualora la differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia per la retta di frequenza e il costo che la stessa famiglia sosterebbe per la frequenza di un servizio comunale sia inferiore o uguale a euro 50,00. Nel caso di frequenza part-time, il valore della quota viene riparametrato, ferma restando l'applicazione dell'ISEE continuo, proporzionalmente alla retta e alla tipologia di orario prescelta; per i bambini ai quali i servizi sociali attribuiscono l'esenzione totale in analogia a quanto disposto dal sistema tariffario comunale, si deroga all'applicazione dell'ISEE continuo e si eroga la quota massima.

III) Quota del 10% del budget quale contributo a sostegno delle spese sostenute dai servizi educativi convenzionati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini in possesso di attestazione di handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, oppure di certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992, come da decreto Regione Liguria n. 1336 del 31/10/2014 e per i quali sia stato attivato un progetto di sostegno educativo. Tale progetto:

- deve essere conforme alla più recente normativa in tema di inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017);
- deve essere previamente trasmesso ai competenti uffici comunali al fine delle verifiche di competenza;
- deve articolarsi da un minimo di 8 ore ad un massimo di 25 ore settimanali.

Il contributo in questione sarà calcolato indipendentemente dall'ISEE della famiglia.

6) Stabilire, con riferimento al numero di posti in convenzione, che il Comune di Genova stilerà, per ogni anno scolastico, una graduatoria per ciascun Municipio, con indicazione delle strutture parti del sistema di convenzionamento e del numero di posti riconosciuti in convenzione presso le medesime.

7) Stabilire che la quantificazione delle risorse destinate al convenzionamento di posti verrà riparametrata annualmente sulla base dei seguenti criteri:

- indice di densità territoriale del Municipio in cui opera il servizio educativo;
- rapporto, nell'ambito di ciascun Municipio, tra domanda e offerta di servizi educativi pubblici e privati.

8) Determinare che il nuovo sistema di convenzionamento dei servizi educativi privati presenti nel territorio cittadino entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020 ed avrà validità per tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

9) Stabilire, pertanto, che, in via transitoria per l'anno educativo 2018/2019, troveranno applicazione le successive linee di indirizzo:

- ✓ ripartizione, sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio, delle seguenti tre quote:

I) Contributo per il "Sistema Educativo Cittadino" a sostegno delle spese di funzionamento dei servizi educativi, nelle seguenti percentuali:

- 40% del budget per le scuole dell'infanzia private paritarie;
- 10% del budget per i nidi d'infanzia privati accreditati;

II) Contributo a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza al servizio educativo in convenzione ed il cui ammontare viene individuato mediante l'applicazione dell'ISEE continuo. Tale quota è fissata, a seconda della tipologia di servizio educativo in convenzione, nelle seguenti percentuali:

- 50% del budget per le scuole dell'infanzia private paritarie;
- 80% del budget per i nidi d'infanzia privati accreditati;

La quota di compartecipazione verrà determinata in base all'applicazione dell'ISEE continuo in modo inversamente proporzionale, affinché a minore capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune. La predetta quota di compartecipazione non verrà erogata qualora la differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia per la retta di frequenza e il costo che la stessa famiglia sosterebbe per la frequenza di un servizio comunale sia inferiore o uguale a euro 50,00. Nel caso di frequenza part-time, il valore della quota viene riparametrato, ferma restando l'applicazione dell'ISEE continuo, proporzionalmente alla retta e alla tipologia di orario prescelta; per i bambini ai quali i servizi sociali attribuiscono l'esenzione totale in analogia a quanto disposto dal sistema tariffario comunale, si

deroga all'applicazione dell'ISEE continuo e si eroga la quota massima.

III) Quota del 10% del budget quale contributo a sostegno delle spese a carico dei suddetti servizi educativi convenzionati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini in possesso di attestazione di handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, oppure di certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992, come da decreto Regione Liguria n. 1336 del 31/10/2014 e per i quali sia stato attivato un progetto di sostegno educativo. Tale progetto:

- deve essere conforme alla più recente normativa in tema di inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017);
- deve essere previamente trasmesso ai competenti uffici comunali al fine delle verifiche di competenza;
- deve articolarsi da un minimo di 8 ore ad un massimo di 25 ore settimanali.

Il contributo in questione sarà calcolato indipendentemente dall'ISEE della famiglia.

✓ Stabilire che nei confronti dei Centri Bambine e Bambini, per il solo anno educativo 2018/2019, troveranno applicazione le linee di indirizzo in ordine all'erogazione di contributi previste dalla DGC 2016-175, con riferimento alla tipologia di contributi riconosciuti ed al loro ammontare, ferma rimanendo la previsione di cui al successivo punto n. 10).

✓ Prevedere, viste le risorse attualmente disponibili a bilancio per il convenzionamento delle scuole dell'infanzia private paritarie, un incremento dei posti in convenzione presso quelle già convenzionate. Con riferimento, invece, ai posti in convenzione presso i nidi d'infanzia privati accreditati ed i centri bambine e bambini, essi restano invariati rispetto al passato.

✓ Stabilire, con riferimento all'ammontare della quota di compartecipazione comunale di cui al precedente punto 9, II), che:

- non subirà variazioni nei confronti dei Centri Bambine e Bambini privati accreditati e delle Scuole dell'Infanzia private paritarie e, pertanto, ammonterà da un minimo di euro 10,00 fino al massimo di euro 50,00 nell'ambito dei Centri Bambine e Bambini e sarà compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 130,00 nell'ambito delle scuole dell'infanzia;
- con riferimento ai nidi d'infanzia privati accreditati, la quota minima (euro 50,00) non subirà variazioni, mentre la quota massima di compartecipazione comunale subirà una diminuzione (da euro 250,00 ad euro 210,00), vista l'introduzione del contributo a sostegno delle spese di funzionamento del servizio e del contributo a sostegno dell'accoglienza dei bambini con disabilità certificata come sopra specificato.

10) Stabilire che, per ciascuna tipologia di servizio convenzionato, a partire dall'anno educativo 2018/2019, la quota di compartecipazione erogata per la fruizione del posto in convenzione sarà corrisposta solo in ipotesi di frequenza pari ad almeno otto giorni, anche non continuativi, per ogni mese di frequenza. In caso di frequenza inferiore agli otto giorni mensili, ai fini della corresponsione in questione, dovrà essere presentato certificato medico al gestore del nido e/o altra certificazione per l'ipotesi di altre gravi motivazioni che abbiano limitato la frequenza (ad esempio, lutti, trasferimenti, calamità naturali). In ipotesi di rinuncia al servizio, la quota cesserà di essere versata a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica la rinuncia. La quota non verrà corrisposta in tutte le situazioni in cui l'utente non debba pagare la retta di frequenza del servizio educativo privato. Il gestore del servizio educativo privato in convenzione dovrà, quindi, dare tempestiva comunicazione al Comune di Genova del verificarsi delle suddette circostanze.

11) Determinare che, a partire dall'anno educativo 2018/2019, i Centri Bambine e Bambini presenti nel territorio cittadino (a titolarità privata accreditata e pubblica) rientrino nell'ambito della più generale offerta educativa – didattica *extra* scolastica.

Considerato, altresì, che:

- Il Comune di Genova per l'anno scolastico in corso, 2017/2018, ha stipulato convenzioni con i servizi parti dell'attuale sistema di convenzionamento;
- Tali convenzioni sono state sottoscritte per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2017, al fine di integrare l'offerta pubblica dei servizi educativi per la prima infanzia.
- La Civica Amministrazione intende concludere il presente anno scolastico, 2017/2018, mediante la proroga delle suddette convenzioni. A ciò provvederanno i competenti Uffici, ai quali viene in oggi conferito apposito mandato.

Ritenuto che:

- Gli obiettivi di cui alla presente deliberazione verranno attuati mediante la pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione d'interesse al fine di individuare i soggetti che faranno parte, dall'anno scolastico 2019/2020, del sistema di convenzionamento del Comune di Genova, sulla base dei criteri sopra individuati.
- All'esito il Comune di Genova stipulerà "convenzioni – quadro" di durata triennale con i soggetti privati, in possesso dei requisiti e che abbiano presentato la manifestazione d'interesse, nonché accordi attuativi annuali al fine di definire, nello specifico, il numero di posti riconosciuti in convenzione e l'ammontare del contributo che sarà erogato dall'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.
- Per la stipula delle convenzioni l'amministrazione incentiverà l'uso della telematica.
- I competenti Uffici della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni procederanno all'individuazione dei requisiti di accesso alla prossima procedura per manifestazione d'interesse alla luce di quanto stabilito dai recenti interventi di riforma del Sistema di istruzione (Legge 107/2015, D.Lgs. 65/2017, D.Lgs. 66/2017), dalla DGR 222/2015, nonché dalle presenti linee di indirizzo, con l'obiettivo, altresì, di garantire l'omogeneità dei servizi educativi per la prima infanzia (0/6 anni) su tutto il territorio cittadino.

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario ed il parere di conformità espresso dal Segretario Generale;

Per le motivazioni riportate in premessa, quivi da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte:

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

- 1) di stabilire le seguenti linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi diretti alla

realizzazione del “Sistema Integrato di educazione e di istruzione” della Città di Genova e per la revisione e l’aggiornamento del sistema di convenzionamento con i servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia privati accreditati per i servizi 0/3 anni, centri bambine e bambini privati accreditati per i servizi rivolti all’utenza di età compresa tra i 16 ed i 36 mesi, scuole dell’infanzia private paritarie per i servizi 3/6 anni):

A) approvare nuove politiche in ordine alla realizzazione del Sistema educativo del Comune di Genova rivolto alla fascia d’età da 0 a 6 anni che pongano al centro del medesimo il bambino e la sua famiglia.

B) prevedere il convenzionamento di posti presso i servizi educativi sopra indicati e rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 6 anni, residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova, in possesso di ISEE non superiore a quello previsto per l’accesso alle tariffe agevolate nei servizi educativi comunali (ovvero non superiore ad euro 30.000,00).

C) Prevedere la partecipazione al Sistema del convenzionamento dei nidi privati accreditati, dei centri bambine e bambini privati accreditati e delle scuole per l’infanzia private paritarie che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- ✓ autorizzazione al funzionamento in corso di validità;
 - ✓ per i nidi d’infanzia privati e per i centri bambine e bambine privati, accreditamento di cui alla D.G.R. 222/2015;
 - ✓ per le scuole per l’infanzia private paritarie, possesso dell’attestato di parità scolastica rilasciata dal MIUR;
- ✓ possesso di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
- ✓ possesso di progetto organizzativo, progetto gestionale e progetto educativo, aggiornato annualmente;
- ✓ previsione di una tariffa mensile da applicare alle famiglie di importo non superiore a quanto praticato dal Comune di Genova per i servizi offerti in via diretta, comprensivo dei pasti.

D) attuare a partire dall’anno scolastico, 2019/2020, vista la riforma avviata con la legge n. 107/2015 ed i decreti attuativi (D.Lgs. 65/2017, D.Lgs. 66/2017), nonché gli indirizzi regionali, la revisione e l’aggiornamento dell’attuale sistema di convenzionamento mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, che preveda, tra i requisiti di partecipazione, la qualità e professionalità del servizio, nonché la qualità della programmazione educativa.

E) conferire, sin da ora, mandato ai competenti Uffici della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni per l’individuazione degli ulteriori requisiti di accesso alla procedura di cui al precedente punto alla luce di quanto stabilito dai recenti interventi di riforma del sistema di istruzione (Legge 107/2015, D.Lgs. 65/2017, D.Lgs. 66/2017), dalla DGR 222/2015, nonché dalle presenti linee di indirizzo, con l’obiettivo, altresì, di garantire l’omogeneità dei servizi educativi per la prima infanzia (0/6 anni) su tutto il territorio.

F) individuare, a partire dell’anno scolastico 2019/2020 e per ogni anno scolastico successivo, i posti da convenzionare in relazione al rapporto tra offerta pubblica di servizi educativi ed offerta privata nell’ambito del territorio genovese. Il Comune di Genova stilerà, per ogni anno scolastico, una graduatoria per ciascun Municipio, con indicazione delle strutture parti del sistema del convenzionamento e dei posti riconosciuti in convenzione presso le medesime.

G) stipulare “convenzioni – quadro” di durata triennale con i soggetti privati (nidi d’infanzia privati accreditati per i servizi 0/3 anni, centri bambine e bambini privati accreditati per i servizi rivolti all’utenza di età compresa tra i 16 ed i 36 mesi, scuole dell’infanzia private paritarie per i servizi 3/6 anni) in possesso dei requisiti e che abbiano presentato manifestazione d’interesse, nonché accordi attuativi di durata annuale al fine di definire, nello specifico, il numero di posti riconosciuti in convenzione, le modalità di compartecipazione comunale e l’ammontare del contributo che sarà erogato nei confronti del servizio dal Comune di Genova, compatibilmente con le risorse riconosciute dal bilancio ai servizi in questione.

H) demandare alla Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni la predisposizione delle proroghe – fino al termine del presente anno scolastico 2017/2018 - delle convenzioni stipulate, per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2017, con i nidi d’infanzia privati accreditati (proroga fino al 31/07/2018), con i centri bambine e bambini privati accreditati (proroga fino al 31/07/2018), nonché con le scuole per l’infanzia private paritarie (proroga fino al 30/06/2018), facenti parte oggi del sistema di convenzionamento. A ciò provvederanno i competenti Uffici, ai quali viene in oggi conferito apposito mandato.

I) integrare, inoltre, l’offerta erogata dai Centri Bambine e Bambini (a titolarità privata accreditata e pubblica) nell’ambito della più generale offerta educativa – didattica extra scolastica.

J) incentivare, per la stipula delle convenzioni e per il flusso informativo, l’uso della telematica.

2) di stabilire, quindi, che a partire dall’anno educativo 2019/2020 troveranno applicazione le seguenti linee guida:

✓ ripartizione, sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio, delle seguenti tre quote:

I) contributo per il “Sistema Educativo Cittadino” a sostegno delle spese di funzionamento del servizio ed individuato annualmente sulla base di un “indice di complessità educativa” che tenga conto dei seguenti parametri:

- a) qualità organizzativa;
- b) qualità strutturale;
- c) relazioni con il territorio;
- d) complessità educativa interna;

Tale contributo sarà riconosciuto a fronte dell’effettivo utilizzo dei posti assegnati in convenzione e sarà articolato in una percentuale ricompresa tra il minimo del 10% ed il massimo del 40% del budget stanziato a bilancio. La quota verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale, prima dell’inizio dell’anno educativo, in relazione all’andamento della domanda rivolta dall’utenza ai servizi convenzionati.

II) Contributo, dal minimo del 50% del budget al massimo dell’80% del medesimo, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza al servizio in convenzione. La quota verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale, prima dell’inizio dell’anno educativo. La quota di compartecipazione verrà determinata in base all’applicazione dell’ISEE continuo in modo inversamente proporzionale, affinché a minore capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune. La predetta quota di compartecipazione non

verrà erogata qualora la differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia per la retta di frequenza e il costo che la stessa famiglia sosterebbe per la frequenza di un servizio comunale sia inferiore o uguale a euro 50,00. Nel caso di frequenza part-time, il valore della quota viene riparametrato, ferma restando l'applicazione dell'ISEE continuo, proporzionalmente alla retta e alla tipologia di orario prescelta; per i bambini ai quali i servizi sociali attribuiscono l'esenzione totale in analogia a quanto disposto dal sistema tariffario comunale, si deroga all'applicazione dell'ISEE continuo e si eroga la quota massima.

III) Quota del 10% del budget quale contributo a sostegno delle spese sostenute dai servizi educativi convenzionati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini in possesso di attestazione di handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, oppure di certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992, come da decreto Regione Liguria n. 1336 del 31/10/2014 e per i quali sia stato attivato un progetto di sostegno educativo. Tale progetto:

- deve essere conforme alla più recente normativa in tema di inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017);
- deve essere previamente trasmesso ai competenti uffici comunali al fine delle verifiche di competenza;
- deve articolarsi da un minimo di 8 ore ad un massimo di 25 ore settimanali.

Il contributo in questione sarà calcolato indipendentemente dall'ISEE della famiglia.

✓ Con riferimento al numero di posti in convenzione, il Comune di Genova stilerà, per ogni anno scolastico, una graduatoria per ciascun Municipio, con indicazione delle strutture parti del sistema del convenzionamento (nidi privati accreditati, centri bambine e bambini privati accreditati e scuole dell'infanzia private paritarie) e del numero di posti in convenzione presso le medesime.

✓ La quantificazione delle risorse destinate al convenzionamento di posti verrà riparametrata annualmente sulla base dei seguenti criteri:

- indice di densità territoriale del Municipio in cui opera il servizio educativo;
- rapporto, nell'ambito di ciascun Municipio, tra domanda e offerta di servizi educativi pubblici e privati.

3) di stabilire che per l'anno educativo 2018/2019, in via transitoria, troveranno applicazione i seguenti criteri:

✓ ripartizione, sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio, delle seguenti tre quote:

I) contributo per il "Sistema Educativo Cittadino" a sostegno delle spese di funzionamento dei servizi educativi, nelle seguenti percentuali:

- 40% del budget per le scuole dell'infanzia private paritarie;
- 10% del budget per i nidi d'infanzia privati accreditati;

II) contributo a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza al servizio educativo in convenzione ed il cui ammontare viene individuato mediante l'applicazione dell'ISEE continuo. Tale quota è fissata, a seconda della tipologia di servizio educativo in convenzione, nelle seguenti percentuali:

- 50% del budget per le scuole dell'infanzia private paritarie;
- 80% del budget per i nidi d'infanzia privati accreditati;

La quota di compartecipazione verrà determinata in base all'applicazione dell'ISEE continuo in modo inversamente proporzionale, affinché a minore capacità economica della famiglia corrisponda una maggiore compartecipazione del Comune. La predetta quota di

compartecipazione non verrà erogata qualora la differenza tra il costo sostenuto dalla famiglia per la retta di frequenza e il costo che la stessa famiglia sosterrrebbe per la frequenza di un servizio comunale sia inferiore o uguale a euro 50,00. Nel caso di frequenza part-time, il valore della quota viene riparametrato, ferma restando l'applicazione dell'ISEE continuo, proporzionalmente alla retta e alla tipologia di orario prescelta; per i bambini ai quali i servizi sociali attribuiscono l'esenzione totale in analogia a quanto disposto dal sistema tariffario comunale, si deroga all'applicazione dell'ISEE continuo e si eroga la quota massima.

III) quota del 10% del budget quale contributo a sostegno delle spese a carico dei suddetti servizi educativi convenzionati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini in possesso di attestazione di handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, oppure di certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992, come da decreto Regione Liguria n. 1336 del 31/10/2014 e per i quali sia stato attivato un progetto di sostegno educativo. Tale progetto:

- deve essere conforme alla più recente normativa in tema di inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017);
- deve essere previamente trasmesso ai competenti uffici comunali al fine delle verifiche di competenza;
- deve articolarsi da un minimo di 8 ore ad un massimo di 25 ore settimanali.

Il contributo in questione sarà calcolato indipendentemente dall'ISEE della famiglia.

- ✓ Stabilire che nei confronti dei Centri Bambine e Bambini, per il solo anno educativo 2018/2019, troveranno applicazione le linee di indirizzo in ordine all'erogazione di contributi previste dalla DGC 2016-175, con riferimento alla tipologia di contributi riconosciuti ed al loro ammontare, ferma rimanendo la previsione di cui al successivo punto n. 4).
- ✓ con riferimento al numero di posti in convenzione, viste le risorse attualmente disponibili a bilancio per il convenzionamento delle scuole dell'infanzia private paritarie, è previsto un incremento dei posti in convenzione presso quelle già convenzionate. Con riferimento, invece, ai posti in convenzione presso i nidi d'infanzia privati accreditati ed i centri bambine e bambini privati accreditati, essi restano invariati rispetto al passato.
- ✓ con riferimento all'ammontare della quota di compartecipazione comunale di cui al precedente punto n. 3, II), essa:
 - non subirà variazioni nei confronti dei Centri Bambine e Bambini e delle Scuole dell'Infanzia private paritarie e, pertanto, ammonterà da un minimo di euro 10,00 fino al massimo di euro 50,00 nell'ambito dei Centri Bambine e Bambini e sarà compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 130,00 nell'ambito delle scuole dell'infanzia;
 - con riferimento ai nidi d'infanzia privati accreditati, la quota minima (euro 50,00) non subirà variazioni, mentre la quota massima di compartecipazione comunale subirà una diminuzione (da euro 250,00 ad euro 210,00), vista l'introduzione del contributo a sostegno delle spese di funzionamento del servizio e del contributo a sostegno dell'accoglienza dei bambini con disabilità certificata come sopra specificato.

4) di stabilire che, per ciascuna tipologia di servizio convenzionato, a partire dall'anno educativo 2018/2019, la quota di compartecipazione erogata per la fruizione del posto in convenzione sarà corrisposta solo in ipotesi di frequenza pari ad almeno otto giorni, anche non continuativi, per ogni mese di frequenza. In caso di frequenza inferiore agli otto giorni mensili, ai fini della corresponsione in questione, dovrà essere presentato certificato medico al gestore del nido e/o altra certificazione per l'ipotesi di altre gravi motivazioni che abbiano limitato la frequenza (ad esempio, lutti, trasferimenti, calamità naturali). In ipotesi di rinuncia al servizio, la

quota cesserà di essere versata a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica la rinuncia. La quota non verrà corrisposta in tutte le situazioni in cui l'utente non debba pagare la retta di frequenza del servizio educativo privato. Il gestore del servizio educativo privato in convenzione dovrà, quindi, dare tempestiva comunicazione al Comune di Genova del verificarsi delle suddette circostanze.

- 5) di disporre, sin da ora, che i competenti Uffici della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni provvedano a costanti monitoraggi in ordine alla corretta gestione ed al corretto funzionamento delle strutture private convenzionate con il Comune di Genova, nonché effettuino controlli a campione circa la veridicità della documentazione ISEE presentata dalle famiglie per la fruizione del posto in convenzione.
- 6) di adottare le presenti linee di indirizzo per la revisione e l'aggiornamento dell'attuale sistema di convenzionamento a partire dall'anno scolastico 2019/2020, con applicazione della disciplina transitoria per l'anno educativo 2018/2019.
- 7) di stabilire che le presenti linee di indirizzo avranno validità per tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).
- 8) di abrogare a partire dall'anno educativo 2019/2020 le precedenti linee di indirizzo per il convenzionamento dei Centri Bambine e Bambini di cui alla DGC 2016-175;
- 9) di abrogare a decorrere dall'anno educativo 2018/2019 le linee di indirizzo per il convenzionamento delle scuole dell'infanzia private paritarie di cui alla DGC 2015-245.
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali.
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Stefano Balleari

Il Segretario Generale
Antonino Minicuci



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2018-DL-230 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DEI NIDI
D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI, DEI CENTRI BAMBINE E
BAMBINI PRIVATI ACCREDITATI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

11/07/2018

Il Direttore Responsabile
[Dott. Guido Gandino]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 146 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-230 DEL 11/07/2018	

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI, DEI CENTRI BAMBINE E BAMBINI PRIVATI ACCREDITATI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2018	€ 421.500,00	38026		
2018	€ 146.500,00	38040		
2018	€ 348.000,00	16026		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 11 /07 /2018

Il Direttore
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2018-DL-230 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DEI NIDI
D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI, DEI CENTRI BAMBINE E
BAMBINI PRIVATI ACCREDITATI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

11/07/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2018-DL-230 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONVENZIONAMENTO DEI NIDI
D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI, DEI CENTRI BAMBINE E
BAMBINI PRIVATI ACCREDITATI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

11/07/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]